

**INTERROGAZIONE A RISPOSTA
IMMEDIATA
N. 459**

**CONFLITTO DI INTERESSI NEL CDA
DEL CSI PIEMONTE.**

*Presentato dal Consigliere regionale:
CAMPO MAURO WILLEM (primo firmatario)*

*Protocollo CR n. 16668
Pervenuta in data 04/05/2015*



2.18.1/459/15/x

Al Presidente del Consiglio regionale del Piemonte

INTERROGAZIONE A RISPOSTA IMMEDIATA N° 459

ai sensi dell'articolo 100 del Regolamento interno
(Non più di una per Consigliere - Non più di tre per Gruppo)

OGGETTO: conflitto di interessi nel cda del CSI Piemonte**PREMESSO:**

le conclusioni a cui è giunto, nella primavera dell'anno scorso, il lungo dibattito che ha riguardato il futuro del CSI-Piemonte prevedono un posizionamento tale da permettere al Consorzio di esercitare il ruolo di indirizzo e di coordinamento delle attività che attengono il sistema informativo sanitario regionale;

l'orientamento accennato è stato condiviso dai principali soci del CSI, compresa la Regione Piemonte che tra i consorziati ha un ruolo di primo piano in relazione al rango istituzionale che gli consente di nominare, unico caso tra gli Enti consorziati, due rappresentanti nel Consiglio di Amministrazione, e al volume delle attività conferite al Consorzio per la gestione e per lo sviluppo del sistema regionale;


con deliberazione del 27 novembre 2014, n. 16-39449, il Consiglio regionale, in ottemperanza alle previsioni statutarie per la realizzazione degli indirizzi sopra accennati, ha provveduto alla nomina della dott.ssa Silvia TORRENTO e dell'avv. Riccardo ROSSOTTO nel Consiglio di Amministrazione del CSI-Piemonte, quali rappresentanti della Regione Piemonte.

VISTO:

la deliberazione n. 699, del dicembre scorso, con la quale il Direttore Generale dell'A.O. Mauriziano, dott. Vittorio Brignolio, ha indetto una "GARA PER L'AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI MANUTENZIONE, ASSISTENZA TECNICA E NOLEGGIO DI TECNOLOGIE INFORMATICHE DELLE AZIENDE: A.O. ORDINE MAURIZIANO DI TORINO, AZIENDA SANITARIA LOCALE TO 3 DI COLLEGNO - PINEROLO E AZIENDA SANITARIA LOCALE 1 DI TORINO";

che ad un primo esame, come risulta dalla documentazione allegata e dalla interrogazione 330 del 23/02/2015, molte affermazioni riportate negli atti e nella documentazione di gara sono risultate non vere, arbitrarie, contraddittorie e contrarie all'interesse delle Aziende partecipanti e agli indirizzi regionali in materia, così come sono emersi al termine del dibattito circa il ruolo del CSI-Piemonte nell'ambito del sistema informativo regionale.

13:30 04 MAG 2015 A01000 000971



CONSIDERATO:

il ruolo di primo piano svolto nella scelta della procedura e nella predisposizione degli atti e della documentazione di gara, dalla dott.ssa Silvia TORRENTO, dirigente del sistema informativo dell'A.O. Mauriziano, che nel caso richiamato ha agito da stazione appaltante;

la condizione di palese conflitto di interesse, non rilevato dalla dott.ssa TORRENTO che nell'ambito della gara ha agito come dirigente del sistema informativo dell'A.O. Mauriziano, quando era già da qualche tempo amministratore del CSI-Piemonte;

lo specifico della gara di cui trattasi nella quale dott.ssa TORRENTO ha operato in direzione opposta all'applicazione degli indirizzi regionali, ai quali avrebbe dovuto attenersi in qualità dell'incarico di amministratore del CSI-Piemonte, ricevuto dalla Regione Piemonte;

che il permanere del doppio incarico in capo alla dott.ssa TORRENTO è destinato a riproporre in modo sistematico il conflitto d'interesse accennato, con esiti che potrebbero essere anche peggiori di quelli sui quali si richiama l'attenzione in questo caso.

INTERROGA

Il Presidente della Giunta

L'Assessore

per sapere se non ritenga di dover suggerire alla dott.ssa TORRENTO, in relazione ai fatti sopra esposti, di fare un passo indietro, rassegnando le dimissioni da rappresentante regionale nel CdA del CSI-Piemonte.

2.18.1/259/15/x



Rilievi circa la Deliberazione adottata dal direttore generale dell'Azienda Ospedaliera Mauriziano, la n. 699 del 18 dicembre 2014.

Pag. 1, punto 2.

La dichiarazione riportata: "Alla data del 31/12/2014 vengono a scadere i contratti di manutenzione e assistenza tecnica delle tecnologie informatiche stipulati ...", è contraddetta dall'art 13, pag. 33, del Disciplinare tecnico, Lotto 2 ASL TO3 che prevede e norma il "Subentro negli attuali contratti di locazione di attrezzature informatiche e fotocopiatrici", da parte del nuovo fornitore che dovesse scaturire dalla gara.

Quest'ultima previsione si giustifica solamente con l'esistenza di contratti in essere e attivi ben oltre il 31 dicembre 2014, o no?

Pag. 2, continuazione punto 3.

Ad inizio pagina, viene affermato che "il verbale del 9/09/2014 a firma dei provveditori dell'AI.C 1 nel quale, dopo un'esamina dei contratti di tutte le aziende sanitarie afferenti, si individuano i contratti in scadenza e quindi le Aziende interessate all'espletamento della nuova gara l'ASL TO1, l'ASL TO3 e l'AO Ordine del Mauriziano ...", ma come detto, questa dichiarazione non è veritiera, proprio in considerazione della previsione dell'art. 13 del Disciplinare tecnico.

Pag. 3, Rilevato che ...

A proposito della dichiarazione riportata in questo punto si segnala che l'Accordo Quadro (A.Q.) "Desktop Outsourcing 2", contrariamente a quanto affermato, è stato attivato fin dal 17 novembre 2014, oltre un mese prima della data della deliberazione di indizione della gara.

Pag. 3, La dichiarazione "Vista la relazione dei componenti il nucleo tecnico del 31/10/2014, ... dalla quale si evince l'opportunità di procedere all'espletamento di una procedura di gara a livello sovra zonale ... " viene fatta seguire da alcune considerazioni, a sostegno della scelta proposta, che nello stesso ordine riprendiamo, esponendo le osservazioni di merito.

1 (pag. 3) Viene affermato che la tipologia dell'A.Q. richiederebbe un successivo confronto competitivo fra le parti che porrebbe a carico delle aziende che intendono avvalersene "il compito della successiva predisposizione di un apposito capitolato tecnico per giungere all'aggiudicazione ..., con conseguente dilatazione dei tempi di aggiudicazione nel secondo semestre 2015".

Come è facilmente verificabile, ogni A.Q. mette a disposizione dei soggetti che intendono avvalersene, tre diverse opzioni per giungere all'aggiudicazione, sulla base della migliore offerta in relazione alle diverse situazioni dei committenti. In ogni caso si tratta di attività che, tutte insieme, nel loro complesso, per essere espletate richiedono non più di qualche ora di lavoro e non un semestre come affermato.

Sempre a proposito dei tempi di espletamento delle procedure si segnala che trattandosi di una gara sopra soglia, occorrerebbe applicare l'art. 79 del DLgsn. 163/2006 che attiene il cosiddetto "stand still", un periodo di tempo non inferiore a 30 giorni che deve intercorrere dalla data di aggiudicazione alla stipula del contratto che rende esecutiva la fornitura.

Nel caso dell'utilizzo invece dell'A.Q. di Consip, questo periodo non è previsto.

Per questo, le dichiarazioni riportate nella deliberazione, sono arbitrarie e contrarie ai riscontri di fatto e di diritto.

2 (pag. 4) Contrariamente a quanto affermato, il fatto che le aziende sanitarie abbiano "già predisposto il capitolato tecnico per attivare un procedimento di gara sovra-zonale", non autorizza all'indizione della gara, soprattutto quando esistono altre opportunità, come l'A.Q.

3 Innanzitutto, in relazione a quanto già detto, non risulta fondata la dichiarazione secondo

cui "i tempi di revisione dei documenti tecnici, per adeguarli alle specifiche richieste dell'A.Q. creerebbero disservizi".

Inoltre, priva di fondamento appare il seguito della dichiarazione, là dove si afferma che l'adesione all'A.Q. creerebbe "gravi disservizi anche legati alla difficoltà di formulazione delle reali esigenze aziendali ...".

Come è ben noto, la corretta identificazione dell'oggetto e la definizione delle quantità che dovranno essere fornire costituiscono i necessari presupposti per l'indizione di una gara. I capitoli tecnici hanno appunto questo scopo e non si capisce perché quelli predisposti vadano bene per indire una gara e non siano considerati sufficienti invece scegliere tra le opportunità offerte dall'A.Q. di Consip.

4 Considerati i diversi richiami ai tempi stretti delle tre le aziende, appare quanto meno singolare la valutazione negativa riportata a pag. 4, là dove, nel corrispondente punto della deliberazione si afferma che "il periodo di installazione delle apparecchiature e di avvio dei servizi previsto dall'A.Q., limitato a soli 2 mesi, è ritenuto dalle aziende sanitarie troppo stringente rispetto alle quantità e all'articolazione territoriale delle medesime".

Si dice, a più riprese, che i tempi dell'A.Q. di Consip sarebbero troppo lunghi e non compatibili con le necessità delle aziende, ma quando, come in questo caso, i tempi previsti sono contenuti, come se nulla fosse, si sostiene che il periodo indicato è troppo breve.

Sulla base di quale procedimento e verifiche si è giunti a questa conclusione?

Inoltre, tenuto conto che la sostituzione dell'hardware obsoleto è richiesto che avvenga nell'arco di cinque anni, con questa affermazione si vuole forse sostenere la tesi che la sostituzione in 5 anni del vecchio hardware è più conveniente, dal punto di vista funzionale ed da quello economico, rispetto al farla in soli 2 mesi? Che tesi è mai questa?

Come può essere ritenuto sostenibile ed economicamente più vantaggioso sostituire in 5 anni ciò che può essere sostituito in un arco temporale molto più breve, quando è facile verificare consultando un po' della letteratura del settore che le vecchie PDL hanno un consumo energetico compreso tra il 20 e il 30% in più rispetto all'hardware nuovo?

5 Quali sono i raffronti e le verifiche fatte a supporto dell'affermazione per cui i tempi previsti dall'A.Q. (36 o 48 mesi), inferiori ai 60 mesi previsti dai documenti della gara di cui trattasi, avrebbero un "conseguente impatto economico negativo sulla ripartizione dei costi a livello annuale"?

In virtù di quali considerazioni, il riscatto finale delle apparecchiature locale che l'A.Q. prevede come semplice opzione, attivabile o meno, in relazione alle necessità, può essere considerato un fatto ostativo circa la possibilità di attivare l'A.Q.?

6 L'affermazione riportata nel corrispondente punto della delibera, a pag. 4, per cui l'A.Q. non favorirebbe la strategia delle aziende di permettere "la dovuta flessibilità nelle scelte tecnico-organizzative", non trova riscontro in nessun punto della documentazione di gara.

Inoltre, le affermazioni riportate in questo punto, a pag. 4 della deliberazione, là dove si sostiene che "l'obiettivo delle aziende sanitarie interessate è quello di mantenere, nell'insieme complessivo delle apparecchiature informatiche, la continuità e il miglioramento dell'efficienza e della sicurezza funzionale nel corso del tempo individuando un unico soggetto di riferimento per la fornitura, l'assistenza e la manutenzione dell'intero parco macchine, ..." sono contraddette dalle previsioni del disciplinare tecnico riportate dall'art 1 a pag 24, dall'art 2 nelle pagg 25 e 26, dall'art 7 a pag 28, dall'art 8 a pag 29, dall'art 12 a pag 32, dall'art 13 a pag 33, dove viene fatto sistematico riferimento alla presenza ed al permanere di altri fornitori (Dedalus e Venco) con i quali dovrà rapportarsi il nuovo fornitore, nel caso in cui il Lotto 2 dovesse essere aggiudicato.

7 Viene detto che "i servizi (dell'A.Q.) non risultano corrispondenti alle reali esigenze delle

aziende sanitarie interessate ed alle loro specifiche esigenze organizzative”.

Anche in questo caso, l'affermazione, categorica ed impegnativa, non è seguita da dati precisi, da nessuna misurazione, da riscontri circa le verifiche fatte.

Di questo lavoro non c'è nessuna traccia, almeno nella documentazione resa pubblica.

L'unico esempio richiamato anche se solo a titolo d'esempio, riguarda i “presidi ospedalieri operativi H24 per 365 giorni l'anno”.

Piccolo problema, ma mica poi tanto, nel disciplinare tecnico della gara non c'è più alcuna traccia di questo requisito a cui, per contro, si attribuisce tanta importanza in questo punto della deliberazione. Semplice dimenticanza, errore materiale o cos'altro?

8 Nel corrispondente punto della deliberazione si dice che “i due punti precedentemente illustrati inducono a ritenere superato il limite del 20% previsto dall'A.Q., quale flessibilità nella formulazione dell'Accordo Quadro” che, se verificato, consentirebbe, pur in presenza di un A.Q. Di Consip di procedere all'espletamento di una gara.

Però, come più volte sottolineato, non è questo il caso perché sono del tutto assenti i riscontri e le verifiche che in nessun modo possono essere sostituiti da semplici dichiarazioni, per quanto autorevoli possano sembrare.

9 Anche qui, si afferma che “da considerazioni e analisi svolte rispetto all'A.Q. è emersa una difficoltà nell'individuare il costo effettivo a regime da sostenere e comunque tale costo non sembra avere una reale convenienza economica rispetto alle soluzioni previste attraverso l'espletamento di una specifica gara sovra zonale”.

Però, di due una: se è difficile da individuare il costo effettivo, come si può affermare con tanta certezza che l'A.Q. non presenta nessuna convenienza economica rispetto alla gara che si vuole indire?

Tra l'altro, si tratta di una verifica semplice semplice da fare. Basta chiedere, sulla base del disciplinare di gara predisposto, una offerta ai tre fornitori previsti dall'A.Q., attivo già dalla metà di novembre.

Tanto ottimismo, circa i risultati di “una specifica gara sovra zonale”, appare infondata e fuori luogo, dal momento che la convenienza economica tra due o più soluzioni può essere stabilita solo ed esclusivamente, comparandole. Di questo procedura però non c'è traccia nella documentazione. D'altro canto, l'esito della gara, di regola, non è possibile conoscerlo prima dell'espletamento della stessa.

Inoltre, a questo proposito, si ricorda che non più tardi dell'autunno del 2013, l'Azienda Ospedaliera Universitaria San Luigi Gonzaga di Orbassano, per una fornitura di servizi del tutto simile a quella di cui trattasi, ha utilizzato una soluzione Consip identica all'A.Q., attualmente attivabile.

Possibile mai che ciò che è stato considerato adeguato e vantaggioso dal San Luigi, non più tardi di qualche mese fa, non vada più bene al Mauriziano, all'ASL TO1 e all'ASL TO3, che hanno strutture simili e necessità analoghe?

Rilievi circa alcune parti del disciplinare di gara approvati con la Deliberazione adottata dal direttore generale dell'Azienda Ospedaliera Mauriziano, la n. 699 del 18 dicembre 2014.

Tralasciando ogni considerazione tecnica ed economica che pur si potrebbe fare, in ordine alla scelta di continuare a tenere in "casa" e gestire in proprio i server, i data center e le infrastrutture di telecomunicazioni, si richiama l'attenzione in particolare su alcune previsioni del disciplinare tecnico, che attengono in particolare:

- la previsione degli SLA-Service Level Agreement, che compare in tutti i lotto;
- le specificità del lotto 2, quello dell'ASL TO3.

Previsione degli SLA

Il tema è dagli articoli 3.3 – Help desk II livello, dei Lotti 1 (AO Mauriziano) e 3 (ASL TO 1), rispettivamente alle pagine 7, per il primo caso e pag. 50, per il secondo lotto.

Le due previsioni sono identiche e pongono in rilievo i "tempi di reazione per severità" che il fornitore dovrà rispettare nella presa in carico delle richieste di intervento degli utenti dell'amministrazione.

Nel disciplinare si fa cenno solo ai tempi di presa in carico delle segnalazioni di malfunzionamento e nulla viene detto a proposito invece di quelli entro i quali il fornitore dovrà risolvere i guasti e ripristinare le normali funzionalità delle PDL. Inoltre, in nessun caso, compaiono le penali da applicare nei caso in cui il fornitore si renda protagonista di scostamenti significativi, rispetto alle previsioni.

Il disciplinare relativo al lotto 3, quello dell'ASL TO3, tratta il tema, all'art.18, pag. 38, sotto il titolo "Modalità di erogazione del servizio – reperibilità".

Come in quelli precedenti, anche in questo in questo caso, non c'è traccia di penali da applicare al fornitore inadempiente.

Stando così le cose, qualche domanda sorge spontanea e in particolare: a cosa serve prevedere un particolare livello di servizio e quale mai può essere l'efficacia di questa previsione se non è seguita da una penale?

Inoltre, la rapidità d'intervento e di ripristino delle funzionalità, nella fornitura di servizi di questo tipo, costituisce un costo che varia in relazione al numero delle PDL gestite e al numero delle sedi dell'azienda dove sono installate le apparecchiature. Ciò detto, perché mai il fornitore dovrebbe impegnare delle risorse che costano, per fornire una prestazione, quando è ben chiaro che nel caso in cui il servizio risulti inferiore alla previsione, non incorre in nessuna sanzione?

Si tratta forse di un errore, di una semplice dimenticanza o di cos'altro? Inoltre, si intende mantenere le cose così come sono scritte?

Specificità del Lotto 2, ASL TO3.

In questa parte, si vuole richiamare l'attenzione circa alcune affermazioni del disciplinare di questo lotto che contraddicono, in più punti, le dichiarazioni e le motivazioni riportate nella deliberazione n. 699 del 18 dicembre scorso.

Come già sottolineato, nella deliberazione viene affermato che, in relazione alla gestione e manutenzione delle PDL e dei server, erano scaduti o in scadenza i contratti relativi alle precedenti gestioni e che per questo si rendeva necessaria l'indizione della gara di cui trattasi.

Però, all'inizio del disciplinare, all'art 1, pag 24, in alto, si dice che il nuovo fornitore dovrà operare "*... in collaborazione con il personale tecnico informatico della S.C. sistema informativo ed il personale di supporto on site della società Dedalus SpA, società che, in virtù del rapporto contrattuale esistente, ricopre il ruolo di interlocutore principale nella fornitura dei servizi per il settore informativo dell'Azienda committente*".

Quindi, non è vero, almeno per quanto riguarda l'ASL TO3, che sono scaduti i contratti relativi alle precedenti gestioni come sostenuto in delibera.

Qui un altro fornitore c'è, si chiama Dedalus e ci rimarrà.

La sottolineatura attiene un aspetto particolarmente rilevante. Infatti, le PDL che dovranno essere gestite e mantenute in funzione dal nuovo fornitore, ricevono, per così dire, i servizi informatici gestiti dai server aziendali che continueranno ad esser gestiti da Dedalus.

Ci saranno quindi due fornitori che concorreranno al funzionamento del sistema informativo aziendale. Come l'esperienza insegna, in queste condizioni la possibilità che, in caso di malfunzionamento, si inneschi il rimpallo delle responsabilità, circa chi deve intervenire, è molto alto, con un danno, funzionale ed economico, per l'azienda committente.

Il merito della considerazione appena esposta è fatto proprio anche dalla deliberazione, dove al punto 6, come già messo in evidenza, si dice che *"l'obiettivo delle aziende sanitarie interessate è quello di mantenere, nell'insieme complessivo delle apparecchiature informatiche, la continuità e il miglioramento dell'efficienza e della sicurezza funzionale nel corso del tempo individuando un unico soggetto di riferimento per la fornitura, l'assistenza e la manutenzione dell'intero parco macchine, ..."*.

Avere un unico fornitore per la gestione dei server e delle PDL, come nei casi dell'AO Mauriziano e l'ASL TO1, è considerato, con ragione, un vantaggio funzionale importante di cui c'è consapevolezza.

Ma allora, come venire a capo della evidente contraddizione con quanto previsto per l'ASL TO3?

Si cerca di farlo prevedendo una norma dal tono apparentemente fermo e rigoroso che nei fatti, purtroppo, non garantisce in nessun modo la tempestività dei ripristini, necessari a risolvere i malfunzionamenti, non impedisce l'insorgere di contenziosi tra i due fornitori e, soprattutto, non garantisce la continuità operativa delle apparecchiature, con danni funzionali per l'azienda committente, proporzionati alla durata dei fermi macchina.

Si dice anche che *"Per evitare vuoti di competenza che inevitabilmente si ripercuoterebbero sull'erogazione dei servizi informatici ... è necessario stabilire un protocollo di collaborazione tra la società aggiudicataria della gara e la Dedalus SpA. Tale documento andrà sottoscritto da entrambe le società e detaglierà l'attribuzione delle competenze e le modalità di gestione a regime dei diversi servizi affinché si stabilisca la massima sinergia tra le due società e non si vengano a crea situazioni di conflitto o disservizi per l'Azienda committente"*.

Ma quando mai la definizione delle competenze e le modalità di gestione dei servizi, oggetto di una fornitura, vengono lasciate dal committente ai fornitori?

Bastasse una semplice dichiarazione di buoni propositi, perché mai la pubblica amministrazione dovrebbe regolare i rapporti con i propri fornitori sulla base di contratti molto dettagliati, con penali e clausole di recesso, ecc., com'è previsto che si faccia?

Altrettanto inutile è prevedere, come viene fatto a pag. 25, immediatamente dopo quanto sopra riportato, che *"Il protocollo di collaborazione tra la società aggiudicataria e la Dedalus Spa dovrà inoltre tassativamente prevedere una clausola di tutela per l'Azienda committente in base alla quale, qualora si dovessero verificare situazioni critiche, conflitti di competenza tra la società aggiudicataria (della gara) e la Dedalus SpA., l'Azienda committente sarà autorizzata ad adottare gli interventi necessari per risolvere i conflitti e ripristinare la corretta operatività del sistema informatico aziendale, addebitando i costi in parte uguali tra la società aggiudicataria e la Dedalus SpA"*.

Tanto ottimismo, però, non tutela in nessun modo gli interessi dall'Azienda committente perché non poggia su nessuna norma che possa essere fatta valere in caso di contenzioso con il fornitore.

Inoltre, per stare a quanto scritto, quali sono gli strumenti previsti, a disposizione dell'Azienda committente, per intercettare le *"situazioni critiche, conflitti di competenza tra la società aggiudicataria (della gara) e la Dedalus SpA"*?

Quanto tempo deve trascorrere, dal manifestarsi della criticità, prima che l'Azienda committente possa autonomamente adottare *"... gli interventi necessari per risolvere i conflitti e ripristinare la"*

corretta operatività del sistema informatico aziendale ...”?

Qualcuno ha fatto qualche valutazione circa i tempi necessari a risolvere, sulla base di queste previsioni, le criticità che dovessero sorgere?

In conclusione, almeno per quanto riguarda questo punto, perché procedere in questo modo “creativo”, del tutto inapplicabile, quando basterebbe prevedere delle modalità di erogazione delle prestazioni, monitorarle, e sanzionare con delle penali gli scostamenti dalle previsioni, come si fa in tutti i casi di questo tipo?

Si tratta di un lavoro che normalmente viene fatto, utilizzando, magari, le analoghe esperienze fatte da altre stazioni appaltanti. Basta una rapida ricerca in Internet per avere a disposizione tutto quanto serve, a partire, ad esempio, dagli stessi capitolati tecnici utilizzati da Consip per questo tipo di forniture.

Di questo modo di procedere, semplice, lineare e collaudato però non c'è traccia, perché?

Veniamo ora **all'art. 13**, pag. 33, (Subentro negli attuali contratti di locazione di attrezzature informatiche e fotocopiatrici).

Premesso che, come già sottolineato in altri punti, nella deliberazione si dice che sono tutti scaduti i contratti relativi alle precedenti gestioni, mentre in questa parte del disciplinare si smentisce in modo evidente la precedente affermazione.

Circa lo specifico del subentro di un nuovo fornitore, allorquando esistono dei contratti attivi che attengono le prestazioni messe a gara, è una previsione legittima e serve, innanzitutto, a garantire la continuità dei servizi, ad evitare le sovrapposizioni e i contenziosi tra i fornitori e quelli tra questi e l'azienda committente.

Dando mostra di sapere di cosa si tratta, un esempio di applicazione condivisibile dell'ipotesi di subentro del nuovo fornitore che si accolla i contratti del precedente gestore, è quella riportata all'art. 14, pag. 34, del disciplinare dello stesso lotto 2, che risolve il problema per quanto riguarda i contratti di locazione delle fotocopiatrici.

In questo caso, per consentire una valutazione precisa circa i costi del subentro, correttamente, vengono elencati i contratti attivi, la loro durata, i relativi costi e i beneficiari.

Stiamo parlando di valori di una qualche consistenza. Infatti, il costo di questo subentro, se non abbiamo sbagliato i conti, è superiore a 131 mila euro, più IVA al 22%.

Però, in tutt'altro modo viene invece liquidata la previsione dell'art. 13, pag. 33, che regola il subentro negli attuali contratti di locazione delle attrezzature informatiche.

In questa parte non si cita né un contratto, né un beneficiario, non una data di scadenza, non un importo. Si cerca di risolvere il problema affermando semplicemente che *“Il subentro agli attuali fornitori decorrerà dalla data di esecutività contrattuale, stabilita nell'aggiudicazione definitiva; la società aggiudicataria dovrà da tale data assumere in proprio i costi delle cessioni contrattuali. Le modalità di subentro sono stabilite nella seguente tabella -Oneri subentro 1° anno-. In essa sono riportati gli importi che la società aggiudicataria dovrà riconoscere, nel corso del primo anno, alla società Venco SpA, in virtù della progressiva sostituzione delle apparecchiature e dei servizi in capo alla Venco SpA”*.

La citata tabella, sempre a pag. 33, mostra una serie di importi mensili, a scalare, che dovranno essere corrisposti dal nuovo fornitore alla Venco SpA, entro 11 mesi dal subentro, per un importo complessivo di 744.858,79 euro, più IVA 22%.

Stiamo quindi parlando di una cifra di tutto rispetto che richiederebbe di poter essere verificata, cosa però che non è possibile fare. Infatti, così come sono messe le cose, in questa pagina del disciplinare di gara per il lotto 2, quello relativo all'ASL TO3, mancano i dati minimi necessari relativi ai contratti, ai beneficiari, alla durata, agli importi ecc. Invece del costo di un subentro sembra di aver a che fare con una sorta di “pedaggio”, un biglietto d'ingresso che il nuovo fornitore deve pagare al fornitore preesistente, per il semplice fatto di aver vinto una gara.